



SALERNO SISTEMI S.p.A.

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI  
"EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRESORIALE A  
SERVIZIO DELL'AREA SALERNITANA – 1 STRALCIO" - CIG: 7842158182 – CUP: B51J19000000001**

**RISPOSTE AI QUESTITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 13/05/2019 ore 10.00**

**Quesito n. 1**

Nel corpo del Disciplinare di Gara, al punto "4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" a pagina 7, la S.A. (ex S.I.I.S.) precisa che non è necessaria l'acquisizione del PassOE in quanto l'ente appaltante è un operatore in settore speciale ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 50/2016 e quindi non viene adottato il sistema AVCPass. A pagina 23, invece, tra la documentazione da presentare, al punto 19.5, viene richiesto espressamente di produrre in fase di gara il PassOE ai fini dell'eventuale attivazione del Soccorso Istruttorio. Si chiede di voler chiarire se il PassOE debba essere prodotto o meno in sede di gara

**Risposta Quesito n. 1**

Si precisa che non è necessaria l'acquisizione del PassOE in quanto l'ente appaltante è un operatore in settore speciale ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 50/2016. e quindi non viene adottato il sistema AVCPass.

-----  
**Quesito n. 2**

Alla Sezione 19 del Disciplinare di Gara viene elencata la documentazione amministrativa che il concorrente deve produrre ai fini della ammissione alla procedura di gara. Con riferimento alle sub-sezioni 19.2 e 19.3 , relative al DGUE ed alla dichiarazione dei requisiti riferiti all'esecuzione ed alla progettazione esecutiva, il disciplinare chiede di trasmettere, entro la data di scadenza della presentazione delle offerte, una PEC all'ente appaltante contenente DGUE, sottoscritti digitalmente dai concorrenti e dai relativi progettisti indicati/ incaricati/ausiliari. Risultando tale richiesta quantomeno insolita e comunque trattandosi di gara "tradizionale" (cartacea), si chiede di voler confermare tale richiesta specificando le modalità di acquisizione tramite PEC della documentazione che dovrebbe risultare segretata fino al momento della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa delle imprese ovvero rettificare la richiesta specificando che trattasi di un refuso magari relativo a gara espletata con modalità " telematica".

-----  
**Risposta Quesito n. 2**

Con riferimento al quesito n. 2 a e chiarimento di quanto riportato nel disciplinare di gara, si conferma che il DGUE va fornito in forma elettronica. Al fine di garantire la segretezza della documentazione fino alla prima seduta pubblica oltre che la conservazione della firma digitale si dovrà procedere in tale modo:

1. firmare digitalmente il DGUE;
2. comprimere (file zip) con password il DGUE;

3. firmare digitalmente anche il file zip con estensione.p7m;
4. inviare il tutto con la PEC entro la data di scadenza;
5. inserire nella Busta A Documentazione Amministrativa, una ulteriore busta chiusa contenente la password.

-----

**Quesito n. 3**

Con riferimento al punto 20 del Disciplinare di Gara, in particolare al punto 20.2, viene espressamente indicato che alla relazione tecnica (max 40 cartelle numerate progressivamente) potranno essere allegati "ulteriori elaborati tecnici" volti a definire e chiarire ulteriormente le proposte migliorative offerte e la loro integrazione nel progetto a base di gara. Si chiede se il numero degli "ulteriori elaborati tecnici" sia conteggiato nelle 40 cartelle relative alla relazione ovvero, se non ricomprese nelle cartelle massime della relazione, di voler specificare il numero massimo di elaborati ulteriori che sia possibile produrre ai fini della valutazione ed il loro formato. La presente richiesta è rivolta a garantire la produzione di un formato univoco di riferimento evitando disparità di valutazione per difetto di elaborazioni e/o sovraelaborazione.

**Risposta Quesito n. 3**

Come specificato nel disciplinare di gara è facoltativo allegare *"ulteriori elaborati tecnici volti a definire e chiarire ulteriormente le proposte migliorative offerte e la loro integrazione nel progetto a base di gara"*. Tali eventuali allegati non rientrano nel conteggio relativo alle 40 cartelle numerate progressivamente della *"relazione tecnica descrittiva delle migliorie proposte"*, all'interno della quale vanno indicate le proposte migliorative.

-----

**Quesito n. 4**

In riferimento alla gara in oggetto si chiede se è possibile partecipare con la sola richiesta di iscrizione alla White List.

**Risposta Quesito n. 4**

~~Con riferimento al chiarimento richiesto, si comunica che la sola richiesta di iscrizione alla White List non è idonea a far ammettere il concorrente alla gara, la cui lex specialis testualmente prevede, quale condizione di non ammissione, l' "assenza di iscrizione nella White List, prevista dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013".~~

Fare riferimento alla risposta al quesito n. 11.

-----

**Quesito n. 5**

Con riferimento a quanto scritto nel disciplinare di gara a pag. 20 e pag. 21 e a seguito di vostro chiarimento n.2, si chiede di specificare se in caso di partecipazione di un operatore economico in ati temporaneo con un rtp di progettisti, la pec contenente il file zip codificato deve essere inviata dalla sola Mandataria (con all'interno i DGUE di Mandataria, mandante, e rtp progettisti), o se ognuno dei componenti il raggruppamento deve inviare una pec distinta contenente il proprio DGUE.

**Risposta Quesito n. 5**

Con riferimento al chiarimento richiesto, si comunica che:

- 1) la PEC possa essere trasmessa dalla sola mandataria;



- 2) il file zip con password possa essere firmato digitalmente con estensione .p7m dalla sola mandataria;
- 3) i DGUE contenuti nel file zip debbano essere prodotti e firmati digitalmente da ognuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento.

-----

**Quesito n. 6**

Si chiede di confermare che va solo indicata la terna dei nominativi dei subappaltatori e non va presentata altra documentazione a corredo (inclusa la SOA).

**Risposta Quesito n. 6**

Si ribadisce quanto indicato al punto 9.2 del disciplinare di gara: *“Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del codice dovrà essere obbligatoriamente indicata una terna di subappaltatori in sede di offerta, visto che l’appalto ha un importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice. In fase di gara non dovrà essere prodotta documentazione idonea ad attestare i requisiti di ordine generale e speciale dei subappaltatori indicati”*.

-----

**Quesito n. 7**

La scrivente, in riferimento alla procedura di cui in oggetto, chiede di chiarire che, in alternativa alla dichiarazione d’ *“iscrizione nella White List, prevista dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013”*, contemplata alla lett. q) del punto 19.2, a pag. 21 del Disciplinare di gara, e citata nel modello di dichiarazione integrativa al DGUE, al punto 20, messa a disposizione dei partecipanti da parte di codesta spett.le Stazione Appaltante, possa essere rilasciata dichiarazione di presentazione della Domanda d’iscrizione nella White List della Prefettura di Napoli, a dimostrazione che la scrivente è facente parte dell’ *“Elenco ufficiale delle Imprese richiedenti l’iscrizione nella White List, prevista dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. dell’8 aprile 2013”*.

**Risposta Quesito n. 7**

~~Con riferimento al chiarimento richiesto, si comunica che la sola richiesta di iscrizione alla White List non è idonea a far ammettere il concorrente alla gara, la cui lex specialis testualmente prevede, quale condizione di non ammissione, l’ *“assenza di iscrizione nella White List, prevista dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013”*.~~

Fare riferimento alla risposta al quesito n. 11.

-----

**Quesito n. 8**

Il bando ed il disciplinare di gara riportano riferimenti in ordine al CIG ed al CUP differenti e rispettivamente:

- Bando di gara: CIG 7842158182 - CUP B51J19000000001
- Disciplinare di Gara: CIG 7610693E88 - CUP G53G 16000420004

Si chiede di voler confermare che i riferimenti relativi al CIG cd al CUP corretti sono quelli riportati nel Bando di Gara in quanto, anche mediante consultazione del portale ANAC, il CIG cd il CUP indicati nel Disciplinare di Gara sono riferiti all’appalto sospeso/annullato dell’ente S.I.I.S. s.p.a. di pari oggetto.

**Risposta Quesito n. 8**

Si conferma che il CIG è 7842158182 e che il CUP è B51J19000000001.

-----

### **Quesito n. 9**

In riferimento alla valutazione del sub- criterio "B.2. 1.Riduzione consumi apparecchiature", dovendo allegare -secondo quanto riportato a pagina 31 del Disciplinare di Gara - alla Relazione Tecnico - Descrittiva delle Migliorie Proposte la Tabella "Stima dei consumi giornalieri apparecchiature nuove e/o in sostituzione" integrata con i dati di offerta, si chiede se tale elaborato è da considerarsi compreso nel limite delle 40 cartelle della Relazione (di cui al paragrafo 20.1 Elementi generali del Disciplinare di Gara) o risulta escluso da tale conteggio e costituisce allegato separato.

### **Risposta Quesito n. 9**

La tabella Stima dei consumi giornalieri apparecchiature nuove e/o in sostituzione" è da considerarsi quale allegato alla Relazione Tecnico - Descrittiva delle Migliorie Proposte e pertanto non va compreso nel limite delle 40 cartelle della predetta Relazione.

-----

### **Quesito n. 10**

In riferimento al sub- criterio "B.2.1.Riduzione consumi apparecchiature" è stato constatato, dalla disamina del Disciplinare di Gara, che l'attribuzione del punteggio avverrà secondo una valutazione di tipo "qualitativa" sebbene la procedura di gara preveda - ai fini della formulazione dell'offerta tecnica per tale sub-criterio - la compilazione del tabulato "Stima consumi giornalieri apparecchiature nuove e/o in sostituzione" (come riportata al paragrafo 2.5 della relazione R.08) integrato con colonne aggiuntive di raffronto riportante l'indicazione dei consumi delle apparecchiature proposte alternative a quelle in progetto, esplicitandosi un dato numerico "oggettivo" di riduzione dei consumi energetici, espresso in kWh/g. Al riguardo, dovendosi valutare un dato numerico "netto" di risparmio energetico, tanto più alla luce delle stringenti indicazioni della lex specialis in termini di ore di funzionamento, etc., sembrerebbe più adeguato adottare il medesimo criterio di valutazione di tipo "quantitativo" impiegato, ad esempio, per l'attribuzione dei punteggi ai sub-criteri 8.2.3 e 8.2.4, riferendosi alla riduzione massima di consumi energetici offerta da ogni Concorrente, anziché una valutazione di tipo " qualitativo" come quella adottata per il criterio "B.2.2. Riduzione consumi processi di ossidazione" in cui - a fronte delle varie possibili soluzioni offerte dai Concorrenti - risulta inevitabile affidarsi a giudizi di valutazione "soggettivi" della Commissione. Si chiede pertanto di esplicitare le motivazioni che hanno indotto all'adozione della valutazione di tipo "qualitativo" per il sub-criterio in parola.

### **Risposta Quesito n. 10**

Si confermano i contenuti indicati nel disciplinare di gara. È evidente che la compilazione del tabulato "Stima consumi giornalieri apparecchiature nuove e/o in sostituzione" sarà di supporto alle valutazioni tecniche in capo alla Commissione Tecnica Giudicatrice sulla base della Relazione Tecnico - Descrittiva delle Migliorie Proposte.

-----

### **Quesito n. 11**

Si formula il seguente quesito facendo espresso riferimento alla white list della consorziata esecutrice: Preso atto del riscontro di codesta Spett.le Salerno Sistemi S.p.A. ai quesiti nn. 4) e 7)

posti da altri concorrenti in gara, che peraltro non hanno fatto riferimento a quanto da ultimo chiarito dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC (di cui appresso), siamo a chiedere quanto segue. La Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/119/20(8) I parte - Uff. II - Ord. Sic. Pub. del 23 marzo 2016 ha precisato che, in caso di domanda di iscrizione alla White List presentata successivamente alla data del 7 gennaio 2016 -a partire dalla quale la documentazione antimafia relativa ai soggetti di cui all'art. 83, co. I e 2, del Codice Antimafia è acquisita tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia - e prima dell'indizione della procedura di gara e/o della presentazione dell'offerta, qualora detta domanda non sia stata processata prima della conclusione della procedura di gara, non è preclusa al concorrente né la partecipazione alla procedura stessa, né la sottoscrizione del contratto d'appalto, e ciò per evitare che le tempistiche burocratiche connesse alla predetta richiesta di iscrizione alla White List vadano a detrimento del concorrente medesimo. In senso analogo si esprime anche l'ANAC, da ultimo con parere di precontenzioso n. 1297 del 12 dicembre 2017- In ragione di ciò, considerato che la consorziata ha presentato domanda di iscrizione alla White List in data 30 agosto 2018 - come si evince dal sito della Prefettura di Salerno - e dunque dopo il 7 gennaio 2016 e prima della indizione della gara d'appalto, si chiede conferma del fatto che il disposto degli artt. 3 e 19.2, lett. q), del Disciplinare, debba interpretarsi nel senso per il quale la scrivente sia ammessa a presentare offerta nella procedura di cui trattasi, precisando tale circostanza nella modulistica dedicata".

#### **Risposta Quesito n. 11**

Con riferimento al chiarimento in oggetto, si rappresenta che il tenore letterale della lex specialis porta a ritenere che la sola richiesta di iscrizione alla White List non sia idonea a far ammettere il concorrente alla gara. La lex specialis, infatti, prevede testualmente, quale condizione di non ammissione, l'“assenza di iscrizione nella White List, prevista dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013”. Tuttavia giusta Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, ai fini dell'ammissione alle procedure di gara, sono validi sia il possesso dell'iscrizione nella c.d. white list istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede sia l'aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

-----

#### **Quesito n. 12**

Egr. RUP Nel disciplinare c'è scritto che non è ammessa la partecipazione in assenza di iscrizione nella White list, prevista dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, la nostra Consorziata designata (...omissis...) rientra nella lista dei richiedenti e non in quella degli iscritti. può partecipare?

#### **Risposta Quesito n. 12**

Fare riferimento alla risposta al quesito n. 11.

-----

#### **Quesito n. 13**

In riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al Punto 14.1 del Disciplinare di Gara, relativo al possesso di iscrizione di cui al DM 37/2008 per le lettere a) e b) dell' art. 1 di detto decreto, nel caso di partecipazione di costituenda A.T.I., si chiede di specificare se una impresa "Mandante", a cui venga attribuita una quota lavori esclusivamente nell'ambito dei lavori di cui alla Categoria



OS22, debba essere obbligatoriamente in possesso di iscrizione di cui al DM 37/2008 per le lettere a) e b) dell'art. 1 di detto decreto ovvero sia sufficiente il soddisfacimento di detto requisito da parte della impresa che assume l'esecuzione delle opere relative alla Categoria OG10

**Risposta Quesito n. 13**

Dalla lettura congiunta del punto 14.1 e del punto 11.9 del disciplinare di gara si chiarisce che è richiesta l'iscrizione di cui al DM 37/2008 per la stipulazione del contratto. Come riportato nel disciplinare *"Si evidenzia che la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi dell'Art. 7 del DM 37/2008 può essere rilasciata esclusivamente dalla ditta installatrice. Qualora il concorrente (nelle varie forme di partecipazione previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) non sia abilitato in tal senso dovrà indicare in sede di stipula di contratto, fermo restando i limiti di legge sulla disciplina del subappalto, il subappaltatore o il titolare del sub-contratto abilitato ai sensi dell'Art. 7 del DM 37/2008 che installerà il generico impianto e rilascerà la relativa dichiarazione di conformità"*.

**Quesito n. 14**

Con riferimento ai documenti di gara, in particolare al bando e disciplinare di gara, si chiede di voler fornire ai concorrenti la data di prima seduta pubblica, non indicata nel bando di gara, necessaria ai fini della corretta predisposizione della polizza provvisoria da parte delle compagnie assicurative.

**Risposta Quesito n. 14**

La data della prima seduta pubblica è prevista per il 04.06.2019 alle ore 10.00 presso la sede legale in via Monticelli snc, 84131 Salerno, come indicato nel bando pubblicato in Gazzetta Europea.

**Quesito n. 15**

Un costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese intende avvalersi di società di progettisti esterni per la partecipazione all'appalto in oggetto e la redazione del progetto esecutivo, in forza di un contratto di avvalimento, come peraltro previsto dal disciplinare di gara (art. 16): tale contratto, che dovrà essere prodotto in allegato nella documentazione di gara, può avere come ausiliata il costituendo RTI, o deve avere, come unica ausiliata, la sola azienda Mandataria in aderenza alla Delibera ANAC n. 4 del 11.01.2017 ?

**Risposta Quesito n. 15**

Al punto 16 del disciplinare è specificato che *"Il raggruppamento temporaneo di professionisti, se costituito in avvalimento con un operatore economico (nelle varie forme previste dal codice) dovrà produrre, oltre ai relativi DGUE, una dichiarazione di impegno a costituire un RTP tra professionisti nonché il contratto di avvalimento tra l'operatore economico (nelle varie forme previste dal codice) e il costituendo RTP"*. Pertanto il contratto di avvalimento, conformemente a quanto previsto nel disciplinare, deve essere stipulato dall'operatore economico (nelle varie forme previste dal codice) nella forma in cui concorre alla procedura di gara.

**Quesito n. 16**

In merito al punto 9.2 del disciplinare di gara -obbligo di indicazione della terna di subappaltatori- si specifica che con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 32/2019 (noto come Sblocca Cantieri), questo modifica l'art 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 come segue: "Terna di subappaltatori: si

cancella l'obbligo di nominare una terna di subappaltatori con l'offerta". Si chiede pertanto se, in merito alla procedura in oggetto, tale obbligo di indicazione permane oppure no. Grazie.

**Risposta Quesito n. 16**

Il comma 3 dell'articolo 1 del nuovo decreto legge n. 32/2019 specifica che le disposizioni e le conseguenti modifiche al Codice degli Appalti si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

-----  
**Quesito n. 17**

In riferimento alla dimostrazione del requisito inerente l'iscrizione nella White List, lo scrivente consorzio stabile non è iscritto alla White List e partecipare alla procedura di gara di cui in oggetto in nome e per conto di una o più consorziate designate all'esecuzione dei lavori regolarmente iscritte alle competenti White List, pertanto, si chiede di chiarire se tale forma di partecipazione soddisfa la richiesta della lex specialis.

**Risposta Quesito n. 17**

Dalla lettura congiunta del punto 3.1 e 19.2 del Disciplinare di gara si evince che l'operatore economico deve dichiarare (Modulo dichiarazione integrativa a corredo DGUE) tra l'altro *l'iscrizione nella White List, prevista dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 (lettera q)*. Inoltre è specificato che *"la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari, consorzi stabili (con riferimento ai soli esecutori), aderenti ai "contratti di rete" e G.E.I.E. e in generale nel caso di operatori economici riuniti, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari, consorzi stabili (con riferimento ai soli esecutori), aderenti ai contratti di rete e G.E.I.E."*

-----  
**Quesito n. 18**

In riferimento al sub- criterio "B.2.3. Riduzione consumi corpi illuminanti" è stato constatato, dalla disamina del Disciplinare di Gara, che l'attribuzione del punteggio avverrà secondo una valutazione di tipo "quantitativa" sulla base dell'offerta di riduzione della potenza installata dei corpi illuminanti rispetto alla potenza massima installata prevista in progetto. Tale riduzione risulta calcolata con la seguente formula:

$$r_i = (P_{max} - P_i)/P_{max}$$

dove

*P<sub>i</sub>*, espressa in kW, è la potenza installata complessiva proposta dall' i-esimo concorrente, derivante da inequivocabile calcolo del numero di corpi illuminanti offerti (*indoor* ed *outdoor*) per la relativa potenza installata (esistente/di progetto o da proposta migliorativa), nel rispetto delle previsioni di progetto;

*P<sub>max</sub>*, espressa in kW, è la potenza massima installata dei corpi illuminanti *indoor* e *outdoor*, derivante dall' applicazione degli interventi di risparmio energetico previsti in progetto.

A tal riguardo è stato riscontrato che il calcolo della *P<sub>max</sub>*, come definito nel corpo del Disciplinare di Gara, ovvero pari a *P<sub>max</sub> = 47,954 -1 ,040+35,950 -4,760 = 78,104 kW*, derivante dalla somma delle potenze attualmente installate *indoor* (47,954 kW) ed *outdoor* (35,95 kW) decurtate dei

rispettivi termini di risparmio conseguibili con gli interventi di progetto (1,040 kW per indoor e 4,760 kW per outdoor), non risulta allineato con i contenuti del paragrafo 3.1 di cui alla relazione R.08, in cui i termini di riduzione di potenza esplicitati risultano pari a:

2830 W per l'illuminazione outdoor (intervento in progetto);

1040 W per l'illuminazione interna (intervento in progetto).

Pertanto, il calcolo della Pmax contenuto nel Disciplinare di Gara andrebbe rimodulato come segue:

$P_{max} = 47,954 - 1,040 + 35,950 - 2,83 = 80,034 \text{ kW}$ .


Si chiede, quindi, di confermare il valore corretto di Pmax in modo da garantire l'equità della valutazione della riduzione di potenza installata per tutti i Concorrenti in gara.

**Risposta Quesito n. 18**

Si conferma che la potenza Pmax indicata nel disciplinare di gara riporta un errore di calcolo. I dati corretti sono quelli indicati nella relazione R.08 del progetto a base di gara.

Pertanto il valore della Pmax da considerare nel Disciplinare di Gara, coerentemente con quello indicato in progetto, risulta pari a  $P_{max} = 47,954 - 1,040 + 35,950 - 2,83 = 80,034 \text{ kW}$ .

-----



«Salerno Sistemi S.p.A.»

Il Responsabile Unico del Procedimento

*ing. Gaetano Corbo*